

CONTRIBUTI DI ANALISI

Il 15 gennaio 2022 si è chiusa la prima finestra per la presentazione delle domande di ammissione alla sandbox regolamentare¹⁰⁷.

In via preliminare alla domanda di ammissione alla sandbox, sono stati effettuati incontri con 11 operatori del mercato in interlocuzione informale inerenti 12 progetti.

Sono pervenute all'Istituto sei domande di ammissione, di cui tre relative a progetti oggetto di interlocuzione informale e tre non preannunciate. Le domande hanno avuto come seguito 2 mancati avvii, di cui uno per documentazione incompleta e uno per la non attinenza alle materie di competenza IVASS; 1 rigetto per mancata risposta alla richiesta di chiarimenti/integrazioni; 3 domande accolte e ammesse alla sperimentazione (procedimenti avviati) di cui due di operatori FinTech (categoria di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) del D.M. 100/2021) e uno da un'impresa di assicurazioni (categoria di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) dello stesso D.M.).

L'IVASS ha riscontrato l'estrema utilità ed efficacia del dialogo informale, che ha consentito di orientare gli operatori con riferimento ad aspetti del processo e alle loro valutazioni sull'opportunità di presentare la domanda, stante l'evidente carenza, in alcuni casi, di uno o più requisiti previsti dal D.M. La consultazione informale è stata apprezzata dagli operatori in quanto considerata un'opportunità di confronto con l'Autorità sulle tematiche innovative.

I tre progetti ammessi sono in corso, seguiti dalle Strutture dell'IVASS competenti.

Tavola II.6

Ambiti e tecnologie dei progetti ammessi	
Ambito	Tecnologia prevalente
Prevenzione/Rilevamento Frodi	DLT/blockchain
Efficienza Gestione Documentale	DLT/blockchain
Snellimento Processo Distributivo Intermediari	Application Programming Interfaces (API) / QR Code

L'Istituto ha avuto diversi incontri con gli operatori per monitorare l'avanzamento delle sperimentazioni, con particolare riferimento ai cronoprogrammi di esecuzione dei progetti, lo stato di sviluppo e di completamento delle applicazioni e delle funzionalità tecnologiche, la predisposizione della documentazione atta a garantire la tutela dei clienti finali e la corretta esecuzione degli adempimenti previsti nel Provvedimento di ammissione.

Per due dei tre progetti è stata riconosciuta una proroga di sei mesi della sperimentazione ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Decreto.

La prima finestra temporale della sandbox ha evidenziato rigidità del processo di ammissione e, quindi, l'esigenza di iniziative di semplificazione del *framework* regolamentare.

¹⁰⁷ La finestra si è aperta il 15 novembre 2021, per la durata di due mesi, pari a quella massima consentita dal Decreto, senza prevedere limiti numerici o tematici ai progetti ammissibili.

PAGINA BIANCA

L'EVOLUZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO

III. L'EVOLUZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO

A sette anni dall'avvio del paradigma prudenziale basato sul rischio (**Solvency II**) e a quattro dall'entrata in vigore delle regole sulla distribuzione dei **prodotti assicurativi (IDD)**, il settore assicurativo europeo è oggetto di ulteriori significativi cambiamenti normativi. All'aggiornamento delle norme prudenziali e di gestione delle crisi assicurative, si affianca la disciplina di fenomeni trasversali a tutti i settori dell'industria finanziaria. Si fa particolare riferimento alle disposizioni in materia di finanza sostenibile e di tecnologie digitali oltre all'irrobustimento del quadro regolamentare di tutela del risparmiatore/assicurato/investitore *retail* e delle modalità di vendita dei **prodotti assicurativi**.

L'Istituto partecipa a numerosi tavoli europei, fornendo supporto tecnico ai Ministeri competenti affinché le normative prudenziali e di gestione delle crisi convergano verso soluzioni eque, efficaci nel preservare la stabilità del mercato unico e rispettose delle differenze tra Paesi. Residuano spazi di miglioramento delle ipotesi per dotare l'Europa di norme sul risanamento e sulla risoluzione delle compagnie in difficoltà, ad esempio con riferimento alla necessità di un'armonizzazione minima degli schemi di garanzia nazionali, non ancora pienamente condivisa dai Paesi membri.

Pari impegno viene dedicato in ambito **EIOPA** e **IAIS**, dove l'Istituto contribuisce alla definizione di regole comuni, alla convergenza delle pratiche di vigilanza, alla stabilità finanziaria e alla valutazione del rischio sistemico. Intensa è stata la collaborazione fornita all'**EIOPA** e ai comitati di cooperazione delle **ESA**, che si sono concentrati sui **prodotti assicurativi** di investimento per la clientela *retail*, sull'educazione finanziaria, sui conglomerati finanziari, sulla resilienza operativa.

In tema di finanza sostenibile si segnala l'istituzione presso il **MEF** di un Tavolo di coordinamento, a cui l'**IVASS** partecipa attivamente, per promuovere il confronto tra le Istituzioni e stimolare politiche condivise per la riduzione e la gestione dei rischi fisici e di transizione, per la mobilitazione di risorse finanziarie verso investimenti sostenibili, per attenuare i gap di protezione assicurativa così rilevanti nel nostro Paese.

La digitalizzazione interessa l'intera filiera assicurativa, dal disegno al *pricing* dei prodotti, dalla prestazione dei servizi di vendita e post-vendita al ruolo delle reti distributive, dai processi operativi di imprese e **intermediari** alla generazione e trattamento di nuovi dati. Sono evidenti le opportunità per gli operatori e i rischi per la sana e prudente gestione delle imprese e per la tutela dei consumatori. Il dibattito sull'intelligenza artificiale ha visto l'**IVASS** coinvolto nel contribuire alla definizione della normativa europea (proposta di Regolamento sull'Intelligenza Artificiale). Pari l'impegno posto nella definizione del Regolamento in tema di resilienza operativa digitale (**DORA**), pubblicato a fine 2022.

L'Istituto è impegnato in misura significativa a supportare tecnicamente il legislatore nazionale nell'aggiornamento della regolamentazione primaria, che ha visto l'emanazione nel 2022 della nuova disciplina dei requisiti di idoneità degli esponenti aziendali e di coloro che svolgono funzioni fondamentali nelle imprese assicurative, rafforzandone gli assetti di governo e di controllo. Importanti innovazioni hanno riguardato la materia contabile con l'entrata in vigore del principio contabile **IFRS 17** e la definizione delle regole per la redazione del bilancio **IAS/IFRS**. È stata definita la proposta di Decreto concertato dal Ministro delle Imprese e del *Made in Italy* (**MIMIT**) e dal Ministero della Giustizia disciplinante l'Arbitro Assicurativo, istituito nel 2018. In materia di **r.c. auto** è stato fornito al Ministero competente un contributo per la revisione dei testi normativi rilevanti per l'applicazione della nuova disciplina comunitaria.

L'attività degli organismi internazionali

Proseguono i lavori per la revisione della regolamentazione secondaria in materia di riforma dei prodotti vita e di regole di vendita dei **prodotti assicurativi**. Le consultazioni nel 2022 hanno posto le basi per una concreta risposta all'esigenza di orientare le compagnie a fornire prodotti vita a maggiore contenuto assicurativo e con più sostanziali garanzie dai rischi demografici, semplificando le frastagliate disposizioni in materia di sottoscrizione dei contratti assicurativi e di informativa al cliente.

1. - L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI

L'IVASS contribuisce ai lavori dell'*International Association of Insurance Supervisors (IAIS)*, che si prefigge di promuovere la cooperazione e la convergenza degli standard di vigilanza a livello globale, e partecipa ai comitati **IAIS** per la definizione delle regole prudenziali, l'attuazione di regole e pratiche di vigilanza armonizzate, la stabilità finanziaria (Cap. IV.2). Dal 2018, l'IVASS siede nel Comitato Esecutivo della **IAIS**. Le tematiche relative alla gestione del rischio sistemico sono affrontate anche nell'ambito del *Financial Stability Board (FSB)*.

1.1. - Supervisione dei gruppi assicurativi internazionali e standard patrimoniale

Proseguono i lavori **IAIS** per lo sviluppo di un requisito di capitale basato sul rischio (*Insurance Capital Standard – ICS*) applicabile ai grandi gruppi assicurativi che operano a livello internazionale (*Internationally Active Insurance Group – IAIG*). Come parte integrante del quadro comune per la supervisione degli **IAIG** (*Common Framework for the Supervision – ComFrame*¹⁰⁸), l'**ICS** costituirà una misura di adeguatezza patrimoniale comparabile a livello globale. Una prima versione, approvata nel 2019, è oggetto di monitoraggio¹⁰⁹ quinquennale (2020-2024) che potrà portare a un affinamento delle calibrazioni e all'introduzione di correttivi applicativi e culminerà nella formulazione definitiva del requisito minimo di capitale consolidato (*Prescribed Capital Requirement – PCR*).

Nel 2023 si svolgeranno le ultime analisi di impatto sull'**ICS** e una consultazione pubblica, che includerà raccomandazioni su metodi di calcolo alternativi del requisito, tra cui figura, in via provvisoria, l'utilizzo di modelli interni.

1.2. - Quadro olistico per la mitigazione del rischio sistemico

Nel 2022 il **FSB** ha interrotto l'identificazione annuale¹¹⁰ degli assicuratori d'importanza sistemica globale (**G-SII**), approvando il quadro olistico (*Holistic Framework – HF*) curato dalla **IAIS** per la valutazione e attenuazione del rischio sistemico nel settore assicurativo¹¹¹. Il **FSB** continuerà a ricevere dalla **IAIS** i risultati dell'esercizio annuale di monitoraggio a supporto della valutazione di eventuali profili di rischio sistemico nel settore assicurativo. Il **FSB** potrà, di concerto con la **IAIS** e le autorità nazionali e sulla base delle valutazioni dell'**HF**, rendere pubbliche le proprie valutazioni sull'importanza sistemica di singoli assicuratori e sulla coerente applicazione di misure prudenziali. In linea con la

¹⁰⁸ Standard finalizzati ad accrescere la convergenza delle pratiche di vigilanza a livello globale e rafforzare il coordinamento e lo scambio di informazioni fra supervisori, stabilendo requisiti minimi comuni, qualitativi e quantitativi, adeguati all'attività e alla dimensione dei grandi gruppi assicurativi attivi a livello internazionale (*Internationally Active Insurance Groups, IAIG*).

¹⁰⁹ Durante il monitoraggio gli **IAIG** trasmettono un report riservato all'Autorità incaricata della supervisione del gruppo. Un eventuale mancato rispetto dell'**ICS** durante il monitoraggio non attiverà azioni di vigilanza.

¹¹⁰ Già sospesa dal **FSB** nel novembre 2019 in attesa dei risultati dei primi anni di implementazione dell'*Holistic framework*.

¹¹¹ <https://www.fsb.org/2022/12/the-fsb-endorses-an-improved-framework-for-the-assessment-and-mitigation-of-systemic-risk-in-the-insurance-sector-and-discontinues-annual-identification-of-global-systemically-important-insurers/>

L'EVOLUZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO

revisione triennale della metodologia IAIS, nel 2025 il FSB potrà riesaminare il processo di valutazione e mitigazione del rischio sistemico basato sull'HF, valutando se ripristinare un processo aggiornato di identificazione dei G-SII.

1.2.1. - Prima valutazione dell'implementazione del quadro olistico

Il quadro olistico include le misure di vigilanza rafforzata, l'annuale monitoraggio delle tendenze del mercato assicurativo globale e dei potenziali accumuli di rischio sistemico nonché la valutazione dell'attuazione completa e coerente delle misure di vigilanza in tutte le giurisdizioni. L'analisi del grado di osservanza degli standard relativi all'HF¹¹², avviata nel 2020¹¹³, è proseguita nel 2022 con una fase di valutazione più approfondita dell'applicazione dei requisiti dell'HF e delle relative pratiche di vigilanza in 10 giurisdizioni, selezionate per la significatività dei mercati assicurativi e presenza di IAIG (*Targeted Jurisdictional Assessment – TJA*)¹¹⁴. I risultati della valutazione – i cui lavori sono stati coordinati dall'IVASS – sono stati presentati a dicembre 2022 al FSB¹¹⁵.

1.2.2. - Monitoraggio globale e metodologia di calcolo dei punteggi di rischio sistemico dei gruppi internazionali

A fine 2022 la IAIS ha lanciato una pubblica consultazione sulla prima revisione triennale dell'*Individual Insurer Monitoring*, la metodologia di valutazione applicata annualmente su base individuale per monitorare gli sviluppi del mercato assicurativo e valutare il rischio sistemico. La metodologia, aggiornata con gli esiti della consultazione, sarà implementata dall'esercizio 2023.

1.2.3. - Impatti dell'interruzione dell'identificazione delle G-SII sui lavori sull'Effective Resolution Regime

A seguito dell'interruzione dell'identificazione delle G-SII, dal 2023 il FSB pubblicherà nell'*Annual Resolution Report* e sul proprio sito *web* la lista di assicuratori individuati dalle autorità di vigilanza nazionale sulla base dell'HF e assoggettati agli standard di pianificazione della risoluzione e di valutazione della risolvibilità, in linea con i criteri per un efficace regime di risoluzione del sistema finanziario (*Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions – KA*)¹¹⁶. Il FSB potrà esprimere pubblicamente le proprie opinioni sull'adeguatezza delle entità soggette ai KA qualora, anche attraverso l'ausilio delle analisi svolte dalla IAIS, ritenesse utile applicare i KA ad altre imprese di assicurazione sistemicamente rilevanti. Il FSB intende raccogliere informazioni sugli approcci adottati dalle singole giurisdizioni e sviluppare linee guida sull'applicazione dei KA.

1.3. - La convergenza delle pratiche di vigilanza in ambito internazionale

1.3.1. - Insurance Core Principles e peer review

L'Istituto è impegnato nell'adozione e nell'applicazione dei principi sviluppati dalla IAIS per una vigilanza assicurativa globale efficace e coordinata. La IAIS incoraggia l'implementazione degli standard di vigilanza internazionali (*Insurance Core Principles – ICP*) in tutte le giurisdizioni e ne valuta la conformità

¹¹² Si tratta di 39 standard, 23 relativi agli *Insurance Core Principles* e 16 al ComFrame afferenti al ruolo dei supervisori, ai loro poteri di intervento, a requisiti di governance per le imprese, alla vigilanza macroprudenziale, alla pianificazione e la gestione delle crisi.

¹¹³ Verifica a livello mondiale del grado di osservanza da parte delle Autorità di vigilanza assicurative di 26 giurisdizioni, inclusa l'IVASS (*BaseLine Assessment*).

¹¹⁴ Giurisdizioni scelte in base all'ammontare dei premi emessi (almeno le prime sei per volume di premi lordi dai dati Swiss Re Sigma ranking 2018) e con almeno due o più IAIG.

¹¹⁵ Il report contenente le risultanze del TJA verrà reso pubblico dalla IAIS nel 2023.

¹¹⁶ I KA continueranno ad applicarsi a qualsiasi regime di risoluzione delle crisi e per qualsiasi tipo di istituto finanziario – compresa un'impresa di assicurazione che sia sistemicamente significativa o critica in caso di fallimento – ma l'applicabilità di alcuni KA, specificatamente rivolti alle ex G-SII (KA 8-11), dipenderà dalla discrezionalità delle singole giurisdizioni.

L'evoluzione della normativa europea

e il rispetto da parte dei Paesi Membri attraverso un programma di verifica, condotto con *peer review*. L'IVASS ha partecipato alla *peer review* sugli ICP 9 (*Supervisory review and reporting*) e 10 (*Preventive Measures, Corrective Measures and Sanctions*), conclusa nel 2022.

1.3.2. - Risoluzione delle imprese assicurative – LAIS e FSB

Nel 2022 è proseguito l'impegno dell'IVASS nei lavori internazionali condotti dalla IAIS e dal FSB sulla risoluzione delle entità assicurative.

La IAIS ha posto in pubblica consultazione l'*Issues Paper* sul ruolo e sul funzionamento degli Schemi di protezione degli assicurati (*Policyholder Protection Schemes – PPS*) nel contesto di risoluzione delle crisi assicurative, aggiornando uno studio del 2013 e offrendo una panoramica delle modalità operative dei PPS alla luce dell'evoluzione dei regimi di risoluzione. La consultazione si è chiusa ad aprile 2023.

A gennaio 2022 il FSB ha avviato una pubblica consultazione su due documenti in tema di *Resolution Funding* e *Internal Interconnectedness in Resolution*. A luglio 2022, ha organizzato un incontro per promuovere uno scambio di vedute con i rappresentanti dell'industria¹¹⁷.

È in corso la redazione di due documenti su *Identification of Critical Functions of Insurers* e *Group Structures and Resolution tools*¹¹⁸. Il primo descriverà i criteri adottati negli ordinamenti nazionali per stabilire la criticità di una *funzione* o di un prodotto o servizio a livello settoriale, i quali possono incidere sul piano e sulle azioni di risoluzione. Il secondo approfondimento è volto ad acquisire una maggiore comprensione delle varie strutture di gruppo esistenti e del loro impatto sulla pianificazione e sulla efficace risoluzione delle crisi. Successivamente saranno esaminati i singoli strumenti di risoluzione e le modalità di applicazione degli stessi nei *framework* nazionali.

A dicembre 2022 il FSB ha pubblicato il *Resolution report*, l'annuale aggiornamento sull'implementazione nazionale dei regimi di risoluzione, sugli orientamenti adottati dal FSB in materia nonché sui futuri approfondimenti.

2. - L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA EUROPEA

2.1. - Le iniziative legislative in discussione o approvate

2.1.1. - Il Regolamento DORA

Nella GUUE del 27 dicembre 2022 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2022/2554 del 14 dicembre 2022 sulla resilienza operativa digitale del settore finanziario (DORA), accompagnato dalla Direttiva 2022/2556, di pari data, che modifica le regole sulla *governance* degli *intermediari* finanziari per renderle coerenti con le nuove norme.

La resilienza operativa digitale è la capacità dell'impresa di costruire, assicurare e riesaminare la propria integrità e affidabilità operativa, garantendo, direttamente o indirettamente tramite il ricorso

¹¹⁷ Un estratto delle principali questioni esaminate durante l'evento è pubblicato sul sito del FSB.

¹¹⁸ La pubblicazione è prevista, rispettivamente, nel 2023 e nel 2024.

L'EVOLUZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO

ai servizi offerti da fornitori terzi di tecnologie della comunicazione e informazione (ICT), la sicurezza dei sistemi informatici e di rete.

L'ambito di applicazione riguarda tutte le imprese di (ri)assicurazione a eccezione di quelle non soggette alla Direttiva [Solvency II](#)¹¹⁹, nonché gli intermediari (ri)assicurativi, inclusi quelli a titolo accessorio, che non siano microimprese o piccole e medie imprese.

I punti salienti in materia di sicurezza [cyber](#) si fondano sulla gestione dei rischi ICT, la gestione, classificazione e segnalazione degli incidenti ICT, i test di base e avanzati per verificare la resilienza operativa digitale, la gestione dei rischi ICT derivanti da terzi, nel cui ambito rientra la vigilanza sui fornitori, attualmente non vigilati, di servizi ICT critici alle entità finanziarie.

L'applicazione del Regolamento, prevista dal 17 gennaio 2025, è subordinata all'emanazione di disposizioni di attuazione, su cui sta lavorando il *Joint Committee* delle [ESA](#).

2.1.2. - La revisione della normativa [Solvency II](#)

Nel primo semestre del 2022 il Consiglio UE ha raggiunto un accordo sulla revisione della Direttiva 2009/138/CE ([Solvency II](#)), ratificato nella riunione Ecofin del 17 giugno 2022. Il testo (*general approach*) costituisce la posizione del Consiglio per il prosieguo del negoziato nel trilogico con il Parlamento europeo e la Commissione. Il 6 giugno 2022 è stato pubblicato il *draft report* per la revisione della stessa Direttiva della Commissione affari economici e monetari (ECON) del Parlamento europeo, dove le discussioni sono in corso.

Principali contenuti del *general approach* del Consiglio sulla revisione della Direttiva [Solvency II](#)

Il testo ratificato dal Consiglio è in linea con la proposta della Commissione, specie con riferimento ai requisiti quantitativi di *Pillar I*. Sul *Volatility Adjustment*, il meccanismo anticiclico più utilizzato in Europa, è accolta con modifiche minime la proposta di rendere l'aggiustamento più adatto a mitigare la volatilità artificiale nei bilanci, rivedendo le condizioni di attivazione della componente nazionale, fattore rilevante per il mercato italiano.

Rispetto alla proposta della Commissione, il Consiglio si differenzia su: *i*) misure di proporzionalità, rafforzando i poteri del Supervisore e dell'[EIOPA](#); *ii*) vigilanza transfrontaliera, innalzando le soglie quantitative che innescano la cooperazione rafforzata tra Autorità *bome* e *bost* e affievolendo i poteri di intervento dell'[EIOPA](#) in materia; *iii*) misure macroprudenziali (valutazione dei rischi macroprudenziali nella relazione [ORSA](#) e nella strategia d'investimento); piano di gestione del rischio di liquidità, la cui applicazione è subordinata alla richiesta del Supervisore; il ruolo dell'[EIOPA](#) (e in alcuni casi dell'[ESRB](#)) rafforzato prevedendo la redazione di linee guida e standard di implementazione; *iv*) enfasi data al concetto di interesse collettivo nell'applicare misure più pervasive.

Al centro del negoziato i temi connessi al rafforzamento del mercato interno e alla vigilanza transfrontaliera, le misure di proporzionalità e di primo pilastro, in particolare per il calcolo delle *riserve tecniche* (estrapolazione della curva dei tassi di privi di rischio e *risk margin*) e il bilanciamento tra Direttiva e Atti delegati.

Nel 2023 sono proseguite le discussioni dell'*Expert Group on Banking, Payment and Insurance* sulla revisione del Regolamento delegato (UE) 2015/35¹²⁰, in particolare sui requisiti quantitativi di *Pillar I*. I negoziati, in corso, hanno raggiunto significativi progressi, sebbene l'accordo tra gli Stati membri sia

¹¹⁹ Imprese alle quali, sulla base dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 4, non si applicano le disposizioni della Direttiva.

¹²⁰ Una prima revisione al Regolamento delegato (UE) 2015/35 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (c.d. Atti delegati) è stata apportata con il Regolamento delegato (UE) 2019/981 dell'8 marzo 2019.

L'evoluzione della normativa europea

subordinato all'esito delle discussioni politiche sul perimetro delle deleghe da accordare alla Commissione. Nei relativi negoziati, l'IVASS fornisce supporto tecnico al MEF.

2.1.3. - Il negoziato sulla Direttiva Insurance Recovery and Resolution

A dicembre 2022, la Presidenza del Consiglio UE ha raggiunto un accordo sulla proposta di Direttiva della Commissione sulla *Recovery and Resolution* per il settore assicurativo, su cui l'IVASS ha fornito supporto tecnico al MEF. Il testo di compromesso costituisce la base per il negoziato nel trilatero con il Parlamento e la Commissione, atteso entro il primo semestre 2023. L'entrata in vigore delle norme è prevista non prima del 2025.

Proposta di Direttiva UE in materia di *Recovery and Resolution* per il settore assicurativo

Il testo di compromesso adottato dal Consiglio conferma i principali istituti della proposta di Direttiva della Commissione, tra cui gli obiettivi e le condizioni per l'entrata in risoluzione, l'istituzione di una Autorità di risoluzione, i requisiti di pianificazione preventiva e i poteri di risoluzione, il processo di valutazione da esperire in caso di risoluzione, la risoluzione di gruppi transfrontalieri e i rapporti con Paesi terzi. Si introducono elementi di dettaglio e modifiche sostanziali di tipo tecnico. Si conferma la volontà di non introdurre sistemi di protezione per gli assicurati (*Insurance Guarantee Schemes*) sebbene l'Istituto ne abbia sempre sostenuto la necessità, in tutti i consessi europei in cui la materia è discussa.

Rispetto alla proposta della Commissione, il testo del Consiglio se ne discosta per:

- condizioni per l'entrata in risoluzione, introducendo tra i presupposti del *failing or likely to fail* una condizione aggiuntiva riferita alla *balance sheet insolvency* (le attività risultano inferiori alle passività);
- ambito di applicazione della pianificazione preventiva, riducendo le soglie quantitative di copertura minima del mercato nazionale per individuare le entità soggette ai requisiti di *recovery e resolution planning*;
- parziale revisione della definizione di *critical function* per l'applicazione dei requisiti di *planning*;
- previsione che gli Stati membri definiscano *financing arrangement* nazionali, anche in forma di schemi nazionali di protezione degli assicurati (IGS), con fondi adeguati a compensare almeno gli assicurati in caso di violazione del principio del *no-creditor worse-off* (NCWO) secondo il meccanismo dell'*home country principle*¹²¹. Coperture aggiuntive e finanziamento dei fondi sono rimessi alla discrezionalità nazionale;
- modifiche tecniche alla disciplina dei singoli *resolution tool* per facilitarne il ricorso. Per il *write-down and conversion* (WDCI) è introdotto il potere di conversione dei crediti assicurativi e ampliata la lista di esclusioni obbligatorie. È potenziato l'intervento degli IGS nel processo di risoluzione;
- obbligatorietà in presenza di conglomerati bancario-assicurativi di coordinare la risoluzione delle imprese assicurative con quella delle banche;
- introduzione di una clausola di revisione, per cui la Commissione dovrà valutare, entro 5 anni dall'entrata in vigore della Direttiva, lo stato di implementazione delle norme e in particolare delle disposizioni sui *financing arrangements*, riferendo al Parlamento e al Consiglio.

2.1.4. - Il negoziato sulla Direttiva vendita a distanza servizi finanziari

L'11 maggio 2022 la Commissione europea ha presentato una proposta di revisione della Direttiva relativa alla vendita a distanza di servizi finanziari (*Distance Marketing of Consumer Financial Services Directive – DMFSD*) che modifica la Direttiva 2011/83/UE (*Consumer Rights Directive – CRD*), inserendo uno specifico capo relativo ai contratti aventi a oggetto servizi finanziari.

¹²¹ Si tratta del principio in base al quale nessun creditore può ricevere dalla procedura di risoluzione un importo inferiore a quello che avrebbe ricevuto se fossero state applicate le normali procedure di insolvenza nazionali.

L'EVOLUZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO

La proposta mira a semplificare e a innovare il quadro normativo, tenendo conto dell'ambiente digitale e delle innovazioni nella conclusione a distanza dei contratti finanziari. Destinata ad applicarsi ai servizi finanziari venduti a distanza non ancora disciplinati dalla normativa europea di settore, la proposta di Direttiva prevede particolari tutele per l'informativa precontrattuale e la disciplina del diritto di recesso. Essa disciplina aspetti di particolare rilevanza per il settore assicurativo, per il crescente rilievo del collocamento di prodotti tramite canali a distanza, anche con l'ausilio di intelligenza artificiale (*chatbot* e *robo-advising*).

L'Istituto ha fornito supporto tecnico al MIMIT nell'ambito del negoziato avviato presso il Consiglio UE nel giugno 2022 e conclusosi con l'adozione del *general approach* a marzo 2023.

2.1.5. - La Retail Investment Strategy

Nell'ambito del *Capital Markets Union 2020 Action Plan*, che prevedeva la pubblicazione di una Strategia per il *Retail Investment*, la Commissione Europea ha adottato il 24 maggio 2023 una proposta legislativa¹²² con misure per facilitare e incentivare l'accesso dei consumatori *retail* al mercato unico dei servizi finanziari, basate in larga parte sui pareri tecnici di EIOPA, ESMA e del *Joint Committee* delle ESA.

Il pacchetto è composto da una proposta di Direttiva *omnibus* che modifica le Direttive IDD e MIFID (e, in misura minore UCITS, AIMFD e Solvency II) e una proposta di Regolamento che modifica il Regolamento PRIIP.

La Direttiva *omnibus* tiene conto dell'*advice* rilasciato da EIOPA¹²³ nell'aprile 2022 e ne riprende in parte i contenuti in materia di *disclosure*, incentivi, requisiti su POG e *value for money*, *suitability assessment*, ed educazione finanziaria, innovando sui temi di vigilanza *cross-border* (istituzione di piattaforme di collaborazione, in analogia con Solvency II) e di *marketing communications* (obblighi e responsabilità in capo ai distributori su pratiche e comunicazioni di *marketing*). Tra le maggiori novità si segnalano le disposizioni in materia di POG (introduzione di nuovi requisiti per i *manufacturer* e per i distributori per assicurare un adeguato VfM dei prodotti), quelle relative all'*inducement* (introduzione di requisiti in materia di *best interest* del cliente) e alla razionalizzazione della documentazione informativa per i clienti, nonché all'innalzamento dei requisiti professionali dei distributori.

Gli emendamenti nella proposta di Regolamento che modifica il Regolamento PRIIP riprendono in gran parte i contenuti dell'*advice* rilasciato dalle tre ESA nell'aprile 2022. Tra le principali modifiche si segnalano: *disclosure* in formato digitale e possibilità di adottare un approccio *layering*; introduzione di una specifica sezione del KID dedicata ai profili di sostenibilità del prodotto; modalità di presentazione dei costi per i prodotti *multi-option*; rimozione del *comprehension alert*.

Rispetto al 2021 il valore di mercato degli investimenti per contratti diversi da *unit* e *index-linked* è diminuito del -16,4%. Le riserve *best estimate* dei contratti vita (escluse le polizze *linked*), risentendo anch'esse fortemente dell'aumento dei tassi, si sono ridotte del -18,4%.

2.1.6. - Il negoziato sull'Artificial Intelligence Act

Nel 2022 il negoziato sulla proposta di Regolamento europeo in materia di Intelligenza artificiale (*Artificial Intelligence Act* – AI Act) è pervenuto a un accordo tra gli Stati membri su un testo di

¹²² https://finance.ec.europa.eu/publications/retail-investment-package_en

¹²³ Relazione Annuale IVASS 2021, Box CMU e *Retail Investment Strategy*: https://www.ivass.it/publicazioni-e-statistiche/publicazioni/relazione-annuale/2022/Relazione_IVASS_sul_2021.pdf.

L'evoluzione della normativa europea

compromesso del 6 dicembre 2022. Si è in attesa dell'approvazione del Parlamento, prevista per il 12 giugno, per procedere con il trilogico tra Commissione, Consiglio e Parlamento.

Il testo del Consiglio mantiene l'approccio basato sul rischio proposto dalla Commissione e conferma la natura orizzontale del Regolamento, introducendo modifiche in materia di definizione di intelligenza artificiale, classificazione e requisiti dei sistemi AI a rischio alto, valutazione di conformità e sorveglianza di mercato, trasparenza, misure a supporto dell'innovazione.

Per il settore assicurativo, in linea con la posizione dell'IVASS, sono stati introdotti riferimenti alle Direttive [Solvency II](#) e [IDD](#) per meglio coordinare la normativa settoriale con la disciplina generale introdotta dal Regolamento. Il testo qualifica ad alto rischio i sistemi usati dal settore assicurativo nel *risk assessment* e *pricing* per le persone fisiche, nell'ambito dei [prodotti assicurativi vita](#) e salute¹²⁴.

2.2. - Le Autorità di vigilanza europee

2.2.1. - La protezione dei consumatori

I lavori del Comitato [EIOPA](#) per la Tutela del Consumatore e l'Innovazione Finanziaria, presieduto dall'IVASS, hanno condotto alla redazione di documenti tesi alla convergenza della vigilanza sulla condotta di mercato e a indicazioni e guide per il settore.

L'Istituto ha contribuito alla Guida [EIOPA](#) sull'integrazione delle preferenze di sostenibilità nella valutazione di adeguatezza dei prodotti [IBIP](#)¹²⁵, ha partecipato alla *thematic review* sui rischi per il consumatore derivanti dalla distribuzione dei [prodotti assicurativi](#) in abbinamento a prodotti creditizi¹²⁶ (cfr. box) e ha collaborato a un documento sulle polizze di assicurazione viaggi (*Warning to the travel insurance industry*)¹²⁷ basato su una precedente *review*.

L'Istituto ha partecipato, come ogni anno, alla stesura dell'undicesimo *Consumer Trends Report*¹²⁸ e alla definizione del quinto rapporto [EIOPA](#) sui costi e sulle *performance* degli investimenti *retail* a lungo termine e dei prodotti pensionistici¹²⁹, contenente una verifica della trasparenza e della confrontabilità dei prodotti a beneficio dei consumatori. È coinvolto nel *mystery shopping* coordinato dall'[EIOPA](#) e nella definizione di metodologie per la valutazione da parte dei produttori del *value for money* dei prodotti *unit-linked* e multiramo¹³⁰. Sono state redatte [Q&A](#) per facilitare la convergenza nell'interpretazione della normativa comunitaria sulla distribuzione assicurativa e nella supervisione nazionale¹³¹.

¹²⁴ Fanno eccezione i prodotti assicurativi attivati per uso proprio da fornitori che sono micro e piccole imprese.

¹²⁵ https://www.eiopa.europa.eu/system/files/2022-07/guidance_on_integration_of_customers_sustainability_preferences_under_idd.pdf

¹²⁶ https://www.eiopa.europa.eu/eiopa-calls-better-value-money-bancassurance-warning-banks-and-insurers-2022-10-04_en

¹²⁷ https://www.eiopa.europa.eu/system/files/2019-12/eiopa_supervisoryresponsetotfindingsofthematicreviewtravelinsurance_oct2019.pdf

¹²⁸ https://www.eiopa.europa.eu/publications/consumer-trends-report-2022_en

¹²⁹ https://www.eiopa.europa.eu/system/files/2023-01/costs_and_past_performance_report_2023_0.pdf

¹³⁰ https://www.eiopa.europa.eu/eiopa-issues-its-methodology-assessing-value-money-unit-linked-market-2022-10-31_en

¹³¹ Le risposte dell'EIOPA non hanno valore vincolante per gli Stati membri, che mantengono la discrezionalità su come implementare la legislazione comunitaria.

L'EVOLUZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO

L'IVASS ha contribuito al terzo rapporto EIOPA sulle sanzioni amministrative e altre misure irrogate dalle Autorità nazionali per la violazione nel recepimento della Direttiva IDD¹³² ed è coinvolto nel secondo rapporto sull'applicazione della IDD da presentare alla Commissione a inizio 2024. L'Istituto ha contribuito al *Supervisory Statement EIOPA on exclusions in insurance products related to risks arising from systemic events*, sulle esclusioni dalle coperture assicurative, dalla pandemia sino a quelle dovute a eventi eccezionali e imprevedibili¹³³ e collaborato al *Supervisory Statement on Differential Pricing Practices in non-life insurance lines of business*, sulle pratiche di differenziazione dei prezzi delle polizze danni che possono nuocere ai clienti fedeli o vulnerabili.

L'IVASS partecipa al *Conduct Suptech* per lo sviluppo di un *data base* centralizzato per l'utilizzo a fini di vigilanza di dati KID sui PRIIP e ha contribuito al documento di consultazione¹³⁴ sui *regulatory technical standard* per l'adeguamento degli importi base dei massimali delle polizze di r.c. professionale e della capacità finanziaria degli intermediari, previsto dalla IDD in funzione della variazione dei prezzi al consumo Eurostat.

Thematic Review EIOPA on mortgage life and other credit protection sold through banks

L'Istituto ha partecipato alla *thematic review* a livello europeo sui rischi per il consumatore legati alla distribuzione dei prodotti assicurativi in abbinamento a prodotti creditizi. EIOPA ha pubblicato gli esiti dell'indagine su un campione di banche e assicurazioni, osservando le seguenti criticità:

- scelta limitata per il consumatore; la possibilità per il consumatore di scegliere la polizza di altro provider è ristretta, in quanto l'83% delle banche associa la polizza assicurativa al prodotto di credito principale;
- disomogeneità del prodotto; le polizze a protezione del credito sono molto diverse tra loro in termini di coperture, esclusioni, *product design*, rendendo difficile la comparazione e il ricorso ad altri fornitori; il premio di polizza per uno stesso consumatore e un mutuo di pari importo e durata può variare notevolmente da una banca all'altra;
- limiti al recesso o *switch*; il 43% delle imprese indica che per esercitare il diritto di recesso il consumatore deve accordarsi con la banca, chiederne il consenso e rispettare certe condizioni, spesso perché si tratta di polizze collettive ove la banca è contraente e disegnatrice sulla base delle sue richieste;
- conflitti di interesse dovuti all'elevata profittabilità; una significativa parte dei premi pagati dai consumatori remunera le banche per la vendita di polizze a protezione del credito, a fronte del basso livello di *claim ratio* nel triennio 2018-20; i sinistri pagati sono inferiori al 30% del premi sottoscritti¹³⁵;
- alcuni prodotti a protezione del credito prevedono il pagamento di un premio unico (32% delle polizze su mutui, 51% su credito al consumo e 18% su carte di credito), talvolta finanziato insieme al prestito e dunque produttivo di interessi; ciò rappresenta una criticità in caso di estinzione anticipata, passaggio ad altro finanziatore o cancellazione della polizza;
- strette interconnessioni tra imprese e banche; il 63% delle imprese del campione ha stretti legami con le banche, con rischi di conflitto d'interesse. In questi casi, le commissioni per le banche sono più alte, così come il ricavo generato dalla distribuzione di polizze rispetto a quello per la concessione del credito.

¹³² https://www.eiopa.europa.eu/system/files/2022-12/annual_report_idd_sanctions_2021.pdf

¹³³ https://www.eiopa.europa.eu/system/files/2022-09/supervisory_statement_on_exclusions_related_to_risks_arising_from_systemic_events.pdf

¹³⁴ https://www.eiopa.europa.eu/consultations/consultation-draft-amending-regulatory-technical-standards-adapting-base-euro-amounts-professional_en

¹³⁵ Il 74% delle banche del campione dichiara di non avere un modello allocativo dei costi dei prodotti a protezione del credito; le stesse non hanno fornito una stima sulla parte della remunerazione utile per coprire i costi di distribuzione.

L'evoluzione della normativa europea

L'EIOPA ha emanato un richiamo sulle criticità emerse¹³⁶ alle assicurazioni e alle banche autorizzate a distribuire prodotti assicurativi, sollecitando il rispetto dei requisiti IDD e sulla POG. L'Istituto collabora con l'EIOPA e con la Banca d'Italia per le azioni nei confronti del mercato e degli operatori *outlier*.

2.2.2. - La call for advice su securitisation

Nel 2022 l'IVASS ha partecipato ai lavori EIOPA per la redazione del parere tecnico in risposta alla *Call for Advice* della Commissione sulla revisione del quadro prudenziale delle cartolarizzazioni¹³⁷. Sulla base dei dati di un campione di imprese europee e dei contributi ricevuti, il parere tecnico – adottato a dicembre 2022 – suggerisce di non modificare le norme esistenti¹³⁸.

2.2.3. - Iniziative EIOPA in tema di convergenza delle prassi di vigilanza

L'EIOPA annualmente pubblica il piano di convergenza di vigilanza. Le aree prioritarie sono identificate utilizzando un approccio basato sul rischio e sull'impatto sugli assicurati e sulla stabilità finanziaria, in termini di influenza sull'equità, sulla parità di condizioni o sul corretto funzionamento del mercato interno evitando arbitraggi e sostanziali divergenze nella vigilanza.

Tra le aree di intervento dell'EIOPA nel 2022, cui l'Istituto ha partecipato, si segnalano:

a) Supervisory statement on the supervision of run-off undertakings (7 aprile 2022)

Il documento è teso a garantire una vigilanza armonizzata e di alta qualità sulle imprese in fase di *run-off*, tenendo conto dei rischi specifici e dei principi di proporzionalità e della persona prudente. Il documento definisce le aspettative di vigilanza nel contesto dei trasferimenti di portafoglio, delle acquisizioni di partecipazioni qualificate, delle fusioni e della vigilanza.

b) Supervisory statement on exclusions in insurance products related to risks arising from systemic events (22 settembre 2022)

Il documento mira a garantire la comprensibilità della copertura assicurativa e limitare il rischio che i prodotti a copertura dei rischi sistemici diventino inaccessibili o non disponibili se rivisti a seguito di eventi della specie. Il documento copre gli aspetti relativi alla trasparenza e alla chiarezza delle informazioni nonché quelli relativi alla supervisione e alla *governance* del prodotto.

c) Supervisory statement on the management of non-affirmative cyber exposures (22 settembre 2022)

Il documento richiama l'attenzione delle autorità nazionali sulla vigilanza del rischio informatico, data la crescente rilevanza degli incidenti IT nel settore finanziario. Le imprese sono chiamate a indagare e i supervisori ad accertare l'impatto del rischio cibernetico silente (*non-affirmative or silent cyber risk*), ossia le potenziali esposizioni nascoste in contratti esistenti e non esplicitamente ammesse o escluse, sotto l'aspetto della strategia e *governance* aziendale, delle pratiche di sottoscrizione e della gestione e mitigazione del rischio, tenuto conto di scenari sulle minacce degli *hacker*. Le imprese con

¹³⁶ https://www.eiopa.europa.eu/system/files/2022-09/10.0_eiopa-bos-22-434-warning-to-insurers-and-banks-on-credit-protection-insurance.pdf

¹³⁷ Si chiedeva di valutare l'effetto delle modifiche alle norme sui requisiti patrimoniali (per le banche e le imprese di assicurazione) e di liquidità (per le banche) rispetto all'obiettivo originario di contribuire al sano rilancio delle cartolarizzazioni nel mercato europeo in modo prudente. La richiesta si inserisce negli impegni assunti dalla Commissione in relazione alla *Capital Market Union* (CMU).

¹³⁸ Il parere, pubblicato il 12 dicembre 2022, conclude che il regime Solvency II non sembra influenzare la ridotta attività in cartolarizzazioni degli assicuratori UE. Sulla coerenza dei metodi di calibrazione nel quadro assicurativo e bancario, si rileva che, sebbene modifiche siano possibili, la loro efficacia nel rilanciare il mercato delle cartolarizzazioni rimane incerta e produrrebbe maggiore complessità.

L'EVOLUZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO

un'esposizione significativa al rischio *cyber* silente e prive di un piano per la sua identificazione e gestione devono essere oggetto di più stretto scrutinio da parte della vigilanza.

2.2.4. - Joint Committee delle European Supervisory Authorities

Nel 2022 l'attenzione del forum di cooperazione tra le *ESA (Joint Committee)* si è concentrata sulla finanza sostenibile (Cap. III.3.4.3), sui *Packaged Retail Investment and Insurance-based Investment Products (PRIIP)*, sulla educazione finanziaria, sui conglomerati finanziari e sul Regolamento DORA (Cap. III.2.1.1).

Con riguardo ai *PRIIP*, dopo il rilascio del parere tecnico del *Joint Committee* alla Commissione sui aspetti relativi al Regolamento (UE) 2014/1286¹³⁹, i lavori si sono concentrati sull'aggiornamento delle *Q&A*¹⁴⁰ al nuovo regime applicabile dal 1° gennaio 2023 a seguito delle modifiche apportate al Regolamento delegato (UE) 2017/653 dal Regolamento delegato 2021/2268. È stata allineata la data di applicazione ex art. 18 (3) del citato *RTS* 2017/653 alla fine, prevista per il 31 dicembre 2022, dell'esenzione transitoria *UCIT*¹⁴¹.

In tema di educazione finanziaria, è stato pubblicato il *Joint Committee ESAs thematic report on financial education initiatives on digitalization, with a focus on cybersecurity, scams and fraud*¹⁴², che illustra l'implementazione nei vari Paesi delle iniziative di educazione sulla digitalizzazione, con particolare riguardo alla sicurezza informatica, alle truffe e alle frodi. A seguito degli approfondimenti nel corso della pandemia, si è ritenuto di affrontare i nuovi rischi legati all'uso del digitale per i servizi finanziari, quali la vulnerabilità e le esclusioni. Il Report fornisce spunti per le *NCA* nelle iniziative di educazione finanziaria.

Con riferimento al Regolamento DORA, è stato costituito il *Sub-Committee on Digital Operational Resilience (JC SC DOR)*, per supportare le *ESA* e il Comitato nell'adempimento dei mandati politici. Partecipano 40 Autorità nazionali (tra cui *IVASS*, Banca d'Italia e *CONSOB*), il *SSM*, le *ESA* e, come osservatori, *ENISA*, *ESRB*, la Commissione, *BCE* e *SRB*.

Entro fine 2024 il *JC SC DOR* dovrà concludere la predisposizione di tutti i documenti richiesti dal Regolamento o dalla Commissione (Cap. III.2.1.1) per consentire l'applicazione dello stesso dal 17 gennaio 2025. Il mandato comprende i lavori preparatori per il graduale sviluppo di un'effettiva risposta a livello paneuropeo nel caso di grave incidente *cyber* o di minaccia significativa, con impatto sulla stabilità e l'integrità del sistema finanziario dell'Unione.

In tema di conglomerati finanziari, il Comitato, oltre a curare l'aggiornamento annuale della lista dei conglomerati con capogruppo nel *SEE*, ha proseguito la discussione sui modelli armonizzati di segnalazione delle informazioni di vigilanza supplementare sull'adeguatezza di

¹³⁹ Relazione Annuale *IVASS* 2021, Box *CMU* e *Retail Investment Strategy*, https://www.ivass.it/publicazioni-e-statistiche/publicazioni/relazione-annuale/2022/Relazione_IVASS_sul_2021.pdf

¹⁴⁰ https://www.eiopa.europa.eu/system/files/2022-12/jc_2022_69_priips_qa_update_december_2022.pdf

¹⁴¹ Il regime transitorio *UCIT*, previsto in via transitoria sino al 31 dicembre 2022 dall'art. 32 del Regolamento *PRIIP* 2014/1286, esentava le società di gestione, le società d'investimento e le persone che forniscono consulenza sulle quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari dagli obblighi di predisposizione e consegna del *KID PRIIP*, tenuto conto degli analoghi obblighi di predisposizione e consegna del *KIID* previsti dalla Direttiva *UCIT*.

¹⁴² Il Report si basa sull'analisi di 127 iniziative di educazione finanziaria e digitalizzazione delle Autorità nazionali. Il report e l'archivio delle iniziative sono disponibili al link https://www.eiopa.europa.eu/publications/esas-thematic-report-national-financial-education-initiatives-digitalization-focus-cybersecurity_en.

L'evoluzione della normativa nazionale

capitale. Il 14 dicembre 2022, la Commissione ha emanato un Regolamento di esecuzione contenente le norme tecniche per la segnalazione armonizzata delle informazioni su concentrazioni dei rischi e operazioni infragruppo a livello di conglomerato finanziario¹⁴³, con applicazione dal 31 dicembre 2023.

3. - L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE

3.1. - Il recepimento di normative comunitarie

3.1.1. - *Direttiva motor insurance*

Il 2 dicembre 2021 è stata pubblicata sulla GUEE la Direttiva 2021/2118/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che, modificando la Direttiva 2009/103/CE su *r.c. auto*, introduce una tutela minima delle persone lese per *sinistri* stradali nell'Unione e garantisce il *risarcimento* del danno in caso di insolvenza delle imprese di assicurazione con l'intervento di un organismo di compensazione.

Inoltre: *i*) delimita il perimetro dell'obbligo assicurativo in linea con la giurisprudenza UE; *ii*) integra il concetto di “veicolo”; *iii*) introduce il concetto di “uso del veicolo” legato alla sua funzione quale mezzo di trasporto; *iv*) precisa che l'obbligo assicurativo vige qualunque sia la natura dell'area, pubblica o privata, in cui il veicolo circola o staziona; gli Stati membri possono derogare a questo obbligo per i veicoli ritirati dalla circolazione in via temporanea o permanente, in presenza di una procedura amministrativa formale o equipollente nel diritto nazionale; *v*) introduce il riconoscimento *cross-border* degli attestati di rischio; *vi*) disciplina gli strumenti indipendenti di comparazione dei prezzi.

L'Istituto ha trasmesso al MIMIT il proprio contributo tecnico sulle potenziali modifiche al *Codice della Strada* e al *CAP* derivanti dal recepimento della Direttiva.

Il termine generale di recepimento è il 23 dicembre 2023, derogabile al 23 giugno 2023 con riferimento all'attribuzione a un organismo (nuovo o già esistente) del compito di indennizzare le persone lese da un *sinistro* – nei casi di insolvenza delle imprese di assicurazione – anche quando il *sinistro* si sia verificato in uno *Stato membro* diverso da quello di residenza e di stipulare accordi con gli omologhi organismi degli altri Stati. In relazione alla scadenza di giugno, il Governo, in conformità alla proposta dell'IVASS, ha trasmesso alle Camere uno schema di *D.lgs.* (AG n. 28) che autorizza la CONSAP, quale gestore del *Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada* e dell'*organismo di indennizzo italiano*, a indennizzare le persone lese e a stipulare gli accordi con gli omologhi organismi europei, ex articoli 10-*bis* e 25-*bis* della Direttiva. Il *D.lgs.* è stato approvato ed è in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

3.2. - Iniziative nazionali di supporto ai ministeri

3.2.1. - *Arbitro assicurativo*

È proseguita l'interlocuzione con i Ministeri competenti per definire la cornice normativa di un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie assicurative, previsto dall'art. 187, comma 1, *CAP*, in analogia con quanto già realizzato per i settori bancario (Arbitro Bancario e Finanziario – *ABF*)

¹⁴³ EUR-Lex - 32022R2454 - EN - EUR-Lex (europa.eu).

L'EVOLUZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO

e finanziario (Arbitro per le Controversie Finanziarie – ACF). Il 7 febbraio 2023 il Consiglio di Stato ha pronunciato un parere interlocutorio¹⁴⁴. Idoneità alla carica di esponenti aziendali e di coloro che svolgono funzioni fondamentali

Con il **D.M. MiSE** del 2 maggio 2022, n. 88 è stata data attuazione all'art. 76 **CAP** sui requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali e dei soggetti coinvolti nelle funzioni fondamentali delle imprese di assicurazione, di **riassicurazione** e delle ultime società controllanti italiane. Il **D.M.**, definito in stretta collaborazione con l'**IVASS**, ha abrogato il Decreto **MiSE** dell'11 novembre 2011, n. 220, a eccezione delle disposizioni riferibili ai requisiti dei titolari di **partecipazioni** azionarie in imprese di assicurazione o di **riassicurazione**, la cui compiuta definizione è delegata dalla normativa primaria a detto Ministero (ora Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* – MIMIT), sentito l'**IVASS**.

Il **D.M.** disciplina: *i*) i requisiti, oggettivi e tassativi, di professionalità, onorabilità e indipendenza; *ii*) i criteri di competenza e correttezza; *iii*) i limiti al cumulo degli incarichi e la disponibilità di tempo per l'efficace assolvimento del mandato; *iv*) l'autovalutazione degli organi di amministrazione e di controllo sulla propria adeguata composizione, che dovrà tenere conto progressivamente della quota minima del 33% per il genere meno rappresentato, nonché, per il solo **organo amministrativo** e i comitati endo-consiliari, della quota di amministratori indipendenti, la cui definizione è rinviata alle disposizioni attuative dell'**IVASS** in materia di governo societario. Sono previste disposizioni per gli esponenti delle imprese di assicurazione locale e delle particolari mutue assicuratrici, nonché delle imprese che adottano sistemi alternativi di *governance*.

Il Decreto si applica alle nomine e ai rinnovi successivi al 1° novembre 2022, data di entrata in vigore. Per i titolari di funzioni fondamentali in carica a detta data, le valutazioni vengono effettuate entro sei mesi una volta decorso il termine di due anni dall'entrata in vigore.

L'adozione di tale disciplina rappresenta un rilevante tassello per il rafforzamento dei requisiti di *governance* delle imprese assicurative consentendo una valutazione più articolata e un processo maggiormente strutturato dell'idoneità degli esponenti apicali, quale presidio finalizzato a una sana e prudente gestione.

3.2.2. - Disciplina in materia di PEPP

Il Regolamento (UE) 2019/1238 disciplina il *Pan-European Personal Pension Product (PEPP)*, prodotto pensionistico individuale volontario a lungo termine, caratterizzato da un regime di piena portabilità all'interno dei confini dell'UE in quanto dà al risparmiatore il diritto di continuare a versare contributi sul proprio conto **PEPP** anche in caso di trasferimento della residenza in altro **Stato membro**. Si attribuisce agli Stati Membri il compito di definire diverse opzioni normative relative alle condizioni di accumulo e di erogazione delle prestazioni (limiti di età, durata minima, richiesta di anticipazioni ecc.), all'assetto della vigilanza, agli aspetti giuslavoristici e al regime fiscale, sul quale si auspica lo stesso trattamento dei prodotti pensionistici individuali nazionali.

Il 3 agosto 2022, in attuazione dei principi e criteri direttivi fissati dalla L. 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020), è stato emanato il **D.lgs.** n. 114 che individua le autorità nazionali competenti, ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza previste dal Regolamento (UE) 2019/1238 e dell'esercizio dei relativi poteri sanzionatori, in base alla natura del soggetto fornitore e

¹⁴⁴ La richiesta di parere era stata trasmessa dal Ministero delle imprese e del made in Italy, con nota del 25 gennaio 2023.

L'evoluzione della normativa nazionale

distributore del prodotto PEPP, in coerenza con il riparto di competenze previsto, a livello nazionale, tra la COVIP, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS.

Per gli aspetti fiscali, il D.lgs. riconosce ai PEPP un trattamento analogo a quello delle forme pensionistiche complementari, come raccomandato dal Legislatore comunitario.

*3.2.3. - Il Decreto attuativo codice appalti e i decreti attuativi della normativa sugli immobili da costruire**a) Il Decreto attuativo del Codice dei contratti pubblici*

Al termine di un'articolata procedura di consultazione, è stato adottato il Decreto MiSE 16 settembre 2022, n. 193¹⁴⁵, recante gli schemi-tipo per le garanzie fideiussorie e per le polizze assicurative di responsabilità civile da utilizzare negli appalti pubblici, richiamate del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). Il D.M. si compone di due Sezioni: la prima, sulle garanzie fideiussorie, conferma la disciplina sostanziale prevista dal Decreto del MiSE del 19 gennaio 2018, n. 31, in attuazione degli artt. 103, comma 9 e 104, comma 9, dell'originario Codice Appalti; la seconda riguarda le coperture assicurative di responsabilità civile.

b) Decreti attuativi della normativa sugli immobili da costruire

Nel 2022 sono stati emanati due Regolamenti ministeriali a tutela degli acquirenti di immobili da costruire, colmando un vuoto legislativo. L'Istituto ha partecipato al Tavolo tecnico presso il Ministero della Giustizia, contribuendo alla stesura dei decreti. In particolare:

- con il D.M. 6 giugno 2022, n. 125, il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha approvato il modello standard di polizza fideiussoria relativa al trasferimento di proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire ai sensi dell'art. 3, comma 7-bis, del D.lgs. 20 giugno 2005, n. 122¹⁴⁶, come modificato dall'art. 385 del D.lgs. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza). Punto qualificante della nuova disciplina è l'obbligo per il costruttore di stipulare e consegnare all'acquirente, prima o all'atto della stipula di un contratto finalizzato al trasferimento non immediato della proprietà o di un altro diritto reale di godimento, una fideiussione di importo pari alle somme o al valore di ogni altro corrispettivo che il costruttore ha riscosso o che, secondo i termini e le modalità del contratto, deve ancora riscuotere;
- con il D.M. 20 luglio 2022, n. 154 si disciplina il contenuto e le caratteristiche della polizza di assicurazione della responsabilità civile decennale postuma a beneficio dell'acquirente di un immobile da costruire e il relativo modello standard ex art. 4, comma 1, del D.lgs. 122/2005¹⁴⁷.

¹⁴⁵ Il D.M. 193/2022, pubblicato nella G.U. del 14 dicembre 2022, prevede che le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste dagli articoli 24, comma 4, 35, comma 18, 93, comma 1, 103, commi 1, 6, 7, e 104, comma 1 del D.lgs. 50/2016, devono essere conformi agli schemi tipo previsti nell'Allegato A e gli offerenti e gli appaltatori, al fine della semplificazione delle procedure, devono presentare alla stazione appaltante le schede tecniche contenute nell'Allegato B. Nelle disposizioni transitorie, il D.M. stabilisce che il Regolamento deve essere applicato alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di gara siano stati pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore (29 dicembre 2022), nonché – in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi – qualora non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

¹⁴⁶ Il D.lgs. 20 giugno 2005, n. 122 reca le disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della L. 2 agosto 2004, n. 210 che delega il Governo a emanare disposizioni in materia.

¹⁴⁷ In particolare, l'art. 4 prevede che la polizza di r.c. decennale postuma debba essere stipulata dal costruttore a favore dell'acquirente dell'immobile da costruire e consegnata al momento del rogito, a pena di nullità del contratto, che può essere fatta valere solo dall'acquirente. La polizza ha effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui il